

Deliberazione n. 22/2015 in data 22/09/2015

Oggetto: Causa di lavoro D'Anna. Esame e determinazioni in merito alla proposta di conciliazione formulata dal Giudice.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventidue** del mese di **settembre**, alle ore **9,00**, in apposita sala al quinto piano del numero 16 di Piazza Narbonne ad Aosta, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale dei Segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta, nominato con D.P.R.A.V.A. n.356 in data 28.10.2010.

		Presente	Assente
Risultano presenti/assenti:			
Michel MARTINET	Presidente	P	
Patrizia MAURO	Vicepresidente	P	
Gianluca GIOVANARDI	Componente	P	
Piero LUCAT	Componente esperto	P	
Rudy TILLIER	Componente	P	
TOTALE		5	

Cura la verbalizzazione dell'odierna riunione il dott. Rey René, funzionario dell'Agenzia.

Il sig. Michel MARTINET, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 22/2015 in data 22/09/2015

Oggetto: Causa di lavoro D'Anna. Esame e determinazioni in merito alla proposta di conciliazione formulata dal Giudice.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

richiamata la propria deliberazione n. 14/2015 del 18/08/2015, avente ad oggetto "Decadenza della dott.ssa Eloisa Donatella D'Anna dall'impiego di segretario degli enti locali della Valle d'Aosta e conseguente cancellazione dall'Albo";

richiamata la propria deliberazione n. 20/2015 in data 09/09/2015, avente ad oggetto "Determinazione di resistere nel giudizio, promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Aosta in funzione di Giudice del Lavoro, dalla dott.ssa D'Anna Eloisa Donatella. Designazione dell'avv. Fabrizio Callà in rappresentanza e difesa dell'Ente";

presa visione della proposta di transazione formulata dal Giudice Dott. Gramola all'udienza del 18 settembre 2015, come da allegato al presente provvedimento;

preso atto che, come riferito dall'avv. Fabrizio Callà nell'odierna riunione, sulle questioni oggetto di causa non esistono precedenti specifici nel panorama giurisprudenziale, sia per la diversa regolamentazione della procedura di incarico ai segretari comunali e provinciali stabilita, a livello nazionale, con deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999 del CdA dell'ex Agenzia autonoma di cui all'art. 102 Tuel, sia per le novità introdotte dalla legge regionale 10/2015;

considerata l'alea insita nel giudizio, tanto più in relazione alla novità ed alla particolarità delle questioni;

ricordato che la causa di incompatibilità contestata alla dott.ssa D'Anna è relativa all'accettazione ed all'assunzione dell'incarico conferitole dal Sindaco del Comune di Aosta senza il rispetto delle tempistiche e dei criteri di priorità stabiliti dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge regionale 10/2015, allo scopo regolamentate dall'Agenzia;

richiamata la propria deliberazione n. 21 del 9 settembre 2015, avente ad oggetto "Determinazione del numero massimo di incarichi conferibili ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta) e approvazione del "regolamento disciplinante la procedura per il conferimento

degli incarichi di segretario degli enti locali, ai sensi della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10”;

ritenuto che, con l'accettazione della proposta formulata dal Giudice, la ricorrente viene reintegrata nell'Albo regionale priva di incarico ed in disponibilità fino all'espletamento della procedura di conferimento degli incarichi di segretario di cui alla legge regionale 10/2015, che si applica a tutti gli enti locali ed alle loro forme associative;

considerato che con tale proposta viene eliminato il cumulo di incarichi che ha dato causa alla decadenza della dr.ssa D'Anna;

considerato che, anche in relazione al Comune di Aosta, l'affidamento dell'incarico di segretario avverrà, così come per tutti gli enti locali e le loro forme associative, secondo i criteri di priorità e secondo la procedura di cui alla legge regionale 10/2015, come sin da subito evidenziato da questa Agenzia, nonché dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;

ritenuto che viene così avvalorata la tesi, sostenuta dall'Agenzia, della illegittimità dell'incarico conferito dal Sindaco del Comune di Aosta ed accettato dalla dr.ssa D'Anna, siccome non rispettoso delle succitate disposizioni della legge regionale 10/2015;

evidenziato che, a fronte di una transazione quale quella proposta dal Giudice, di mera mediazione tra le posizioni delle parti in causa, la ipotizzata regolamentazione delle spese, sia pure per solo concorso, non possa trovare giustificazione, tanto più che questa Agenzia ritiene di aver agito correttamente e che la ricorrente ben avrebbe potuto rimuovere la predetta incompatibilità nei termini della diffida e, comunque, prima dell'assunzione della deliberazione di decadenza;

ritenuto di poter dar corso, a mero titolo transattivo e conciliativo e senza riconoscimento alcuno, nemmeno parziale, delle deduzioni e delle tesi allegate dalla ricorrente nel proprio ricorso, alla proposta di transazione formulata dal Giudice, ad eccezione di quanto ipotizzato in punto spese;

evidenziato che l'Agenzia dovrà comunque sostenere le spese di difesa del legale a cui si è dovuta affidare a causa della proposizione del ricorso;

dato atto della riservatezza della proposta transattiva;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

1. di dare mandato al Presidente di accettare la proposta di transazione formulata dal Giudice, ad eccezione del riconoscimento del concorso spese di € 1.000,00 oltre iva e



**AGENZIA
SEGRETARI**

AGENCE RÉGIONALE
DES SECRÉTAIRES
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
DE LA VALLÉE D'AOSTE

cpa a favore della ricorrente, dando comunque ampio mandato al Presidente di valutare e decidere, se del caso, in sede di udienza se accettare questa o una diversa regolamentazione delle spese, quale la loro integrale compensazione tra le parti;

2. di non pubblicare, nelle more della data dell'udienza, il presente provvedimento in ragione della suddetta clausola di riservatezza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Michel MARTINET

Il verbalizzante
René dott. REY

=====
L'obbligo di pubblicazione del presente atto, avente effetto di pubblicità legale, si intende assolto con la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del R.R. 4/99 come modificato con R.R. 1/2010, con esecutività in pari data.